

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE
AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLI PER TRASPORTI SANITARI PER LA
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

1. PREMESSA	2
2. OGGETTO DELL'APPALTO	2
3. SPECIFICHE TECNICHE - RINVIO	2
4. NORME DI RIFERIMENTO	3
5. DURATA.....	3
6. VALORE DELL'APPALTO.....	3
7. COLLAUDO E CONSEGNA.....	3
8. CONDIZIONI CONTRATTUALI	4
9. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA	4
10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	5
11. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA.....	6
12. RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA PER EVENTUALI ATTIVITA' SVOLTE DA SUB FORNITORI..	7
13. PENALITA'	7
14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
15. SUBAPPALTO	9
16. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	9
17. SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
19. FORO COMPETENTE.....	10
20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	10

1. PREMESSA

Si rende noto che l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, con sede in Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano (MI), con la presente procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36/2023, intende affidare la fornitura di n. 1 ambulanza per trasporti sanitari interni e n. 2 veicoli per trasporto di organi ed emocomponenti alla ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. 36/2023 la presente procedura è interamente gestita tramite sistema telematico di negoziazione "Sintel" di ARIA S.p.A., soggetto aggregatore di riferimento per la stazione appaltante, accessibile all'indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, conforme alle prescrizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta al minor prezzo.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente avviso è la fornitura di n. 1 ambulanza per trasporti sanitari interni e n. 2 veicoli per trasporto di organi ed emocomponenti alla ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

I veicoli dovranno essere "nuovi di fabbrica" e di prima immatricolazione, in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria.

I veicoli dovranno essere consegnati immatricolati a cura e spese del Fornitore presso la sede di Milano, Piazza Ospedale Maggiore, n. 3, ovvero presso altra sede comunicata in sede di ordine di fornitura.

Sono a carico dell'Amministrazione tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso, coperture assicurative ed a tutte le altre tasse e imposte relative ai veicoli oggetto della presente fornitura. Sono invece a carico del Fornitore i costi di immatricolazione, comprese le imposte regionali e/o provinciali (iscrizione al PRA).

3. SPECIFICHE TECNICHE - RINVIO

Per quanto concerne i due veicoli per trasporto di organi ed emocomponenti devono rispondere alle caratteristiche di cui al Decreto 9 settembre 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "*Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi*" e relativo Allegato.

Le vetture devono avere un passo medio (495 cm) e devono necessariamente essere di colore bianco. Una delle due vetture, inoltre, deve essere allestita con coibentazione/frigo per trasporto a temperatura controllata +2°/+8°.

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche dell'autoambulanza richiesta, si rimanda interamente all'allegato tecnico al presente documento.

4. NORME DI RIFERIMENTO

Il Contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dei suoi allegati, dal Disciplinare di gara, dal contenuto dell'offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta e le norme stabilite dal presente Contratto e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.

Si fa inoltre riferimento alle seguenti normative in vigore:

- D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- Codice Civile;
- D.M. 7 marzo 2018, n. 49 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;
- Delibera della Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5165 del 16/05/2016 e relativi allegati;

L'Impresa è tenuta all'osservanza del Codice Etico Aziendale e del Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici regionali, disponibili sul profilo del committente www.ospedaleniguarda.it nella sezione Lavora con Noi – Bandi e Gare.

5. DURATA

Entro sessanta (60) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione l'impresa dovrà consegnare i veicoli già immatricolati.

Nei cinque (5) giorni lavorativi successivi alla consegna verrà effettuato il collaudo delle autoambulanze alla presenza dei referenti aziendali appositamente delegati.

6. VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 155.000,00 oltre IVA.

7. COLLAUDO E CONSEGNA

Il collaudo dovrà essere effettuato entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di consegna, salvo diversi accordi in base alle esigenze dell'ASST.

Il collaudo, che dovrà essere effettuato alla presenza di funzionari incaricati dall'ASST, dovrà comportare tutte le prove e verifiche di accettazione richieste dalle normative vigenti e dai documenti di gara.

Ogni onere per detto collaudo, sia effettuato in proprio dell'aggiudicatario o tramite ditta specializzata dallo stesso incaricata, si intende a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario stesso.

L'esito favorevole del collaudo e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento.

Al ricevimento della dichiarazione di avvenuta installazione ed esecuzione delle prove preliminari necessarie a garantire l'esito positivo del collaudo il Committente provvederà a comunicare al fornitore la data fissata per il collaudo.

Si intende che la ditta aggiudicataria rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.

8. CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'impresa si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

9. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Il contraente aggiudicatario si impegna a eseguire la fornitura, oggetto del presente Capitolato, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa, utilizzando personale tecnicamente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l'espletamento del servizio dovranno intendersi a totale carico dell'aggiudicatario.

In particolare è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, applicabili ai servizi in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza all'inosservanza di obblighi a suo carico o a carico del personale dipendente;
- assicurare l'ottemperanza - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità in caso di inadempimento di qualsivoglia natura - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, da parte di soggetti terzi esecutori dei servizi oggetto dell'affidamento;
- considerare inclusi nella percentuale di sconto offerta o, comunque, nel prezzo complessivo offerto, anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari per l'esecuzione della fornitura prevista dalla documentazione di gara;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative relative all'assicurazione degli operatori contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire nel corso dell'affidamento;
- provvedere a tutte le spese ed ulteriori oneri, connessi al personale dipendente impiegato nell'appalto;

- consentire, in qualsiasi momento, l'effettuazione di controlli da parte dell'Ente;
- sostenere tutte le spese, ivi comprese quelle del bollo e della registrazione, inerenti alla stipula del contratto;
- qualora nell'esecuzione del contratto il fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori o subfornitori, dovessero venire a conoscenza di dati personali del committente o di terzi dal committente trattati, si obbliga a rispettare e far rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dalle politiche di privacy del committente.
- obbligarsi ad assicurare, ai lavoratori impiegati, le condizioni economiche risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della rispettiva categoria di appartenenza ovvero quelle proposte in sede di offerta, se migliorative;
- seguire le normative di riferimento indicate e/o applicabili;

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFYQP8 (visitare anche www.indicepa.gov.it), Nome dell'Ufficio Uff_e Fattura PA.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura (data di protocollazione aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall'Azienda per inadempienze contrattuali. L'Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell'Impresa.

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.

11. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si assume altresì ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti, o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità o richiesta.

L'Impresa:

- è responsabile del buon andamento del servizio e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Azienda in conseguenza dell'inosservanza di obblighi previsti dalla normativa vigente o dal contratto;
- assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e risponde pienamente dei danni e infortuni causati a chiunque, nell'espletamento del servizio in oggetto, da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure derivanti da violazione di norme impartite dall'Azienda e imputabili all'Impresa aggiudicataria, ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga;
- è tenuta al risarcimento di tutti i danni citati, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, oltre all'obbligo di risarcire le penali e di subire l'eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali, s'intendono assunti dall'Impresa che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l'Azienda. A tal fine l'impresa, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato, con primaria Compagnia di Assicurazioni, apposita polizza assicurativa, espressamente riferita all'attività oggetto del presente contratto e vincolata a favore dell'Azienda per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) nei confronti dell'Azienda, dei terzi e dei prestatori d'opera, e professionale, derivante dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo non inferiore a € **2.000.000,00** e con massimale per sinistro non inferiore a € **1.500.000,00**, con validità dalla data del contratto e per tutta la sua durata, comprensiva di eventuali proroghe. Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Impresa, per il quale, nel suo valore complessivo **accertato giudizialmente**, risponderà comunque quest'ultima. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente capitolato. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, oppure per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati giudizialmente accertati;

- è comunque tenuta a far fronte alle richieste danni intervenute anche successivamente alla conclusione del contratto, ma riconducibili alle prestazioni rese in ragione del presente contratto e per la durata del termine prescrizione;
- è tenuta a coprire anche la parte di danno ricompresa in eventuali franchigie di polizza, negli stessi tempi e con le stesse modalità di gestione di quelli eccedenti la franchigia stessa. In ogni caso, a copertura di tali partite e sul presupposto che le medesime non vengano anticipate dalla Compagnia assicuratrice, l'Impresa costituisce un fondo a garanzia di tali oneri pari a 5 (cinque) volte la franchigia stessa, in deposito infruttifero cui è ceduta all'Azienda prelazione in caso di inadempienze legate a tali obblighi risarcitori

L'Impresa assume su di sé tutti gli obblighi di competenza derivanti dal D. Lgs.81/2008. L'azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, compresi gli infortuni di terzi e del personale dell'impresa nell'esecuzione del contratto.

12. RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA PER EVENTUALI ATTIVITA' SVOLTE DA SUB FORNITORI

Qualora l'impresa, nell'esecuzione del presente contratto, intenda avvalersi dell'opera di terzi, dovrà darne specifica comunicazione nell'offerta. L'Azienda rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l'Impresa e i suoi subappaltatori, né l'impresa potrà porre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili a questi ultimi. In ogni caso i terzi subfornitori opereranno sotto il controllo e l'esclusiva responsabilità del fornitore primario che si obbliga a far rispettare ogni obbligo del presente contratto, nonché ogni istruzione, indicazione e richiesta avanzata dall'Azienda nell'esecuzione del contratto. Per l'operato dei subfornitori resta obbligato il solo fornitore primario, sia nei confronti dei subfornitori che nei confronti di terzi, il quale si obbliga a sollevare da ogni onere o pretesa il committente.

13. PENALITA'

La ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto i cui contenuti si evincono dal presente Capitolato Speciale d'Appalto; dovrà, altresì, rispettare gli standard qualitativi della fornitura ivi prescritti, nonché quelli indicati in sede di offerta.

L'Azienda si riserva di applicare una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna e nel collaudo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato / allegati, o concordati espressamente con il Servizio preposto all'emissione ordini.

Potrà inoltre essere applicata una penale di € 1.000,00 per ogni altra violazione delle norme contrattuali.

La S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC o suo referente, provvederà a contestare l'inadempimento riscontrato e ad emettere, eventualmente, contestuale diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano, altresì, eliminate le disfunzioni ovvero fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.

In caso di mancato riscontro entro i suddetti termini ovvero qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ed esaustive, l'Azienda committente procederà ad applicare le penali di cui sopra.

L'aggiudicatario risponde altresì per l'eventuale danno subito dall'Azienda derivante dalle spese di riparazione disposta d'ufficio e effettuata dall'impresa stessa o da altra impresa specializzata, nonché per gli ulteriori danni a cose o persone causati dal ritardo.

In ogni caso l'Azienda potrà avvalersi delle prestazioni di Ditte terze per la risoluzione di problemi addebitando al fornitore i relativi costi.

In ogni caso, l'Azienda potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata.

L'Azienda, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra o al verificarsi di **un grave inadempimento** delle obbligazioni da cui derivi un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Ente, nei seguenti casi:

- a) incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero ove risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta mancata inizio dell'attività entro i termini di cui al presente contratto;
- b) gravi e ripetute inadempienze notificate dall'Ente;
- c) subappalto prestato in difformità dalla vigente normativa o senza la necessaria preventiva autorizzazione;
- d) violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale;
- e) inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
- f) inadempimento degli obblighi da parte dell'impresa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i.
- g) gravi violazioni del Codice Etico Aziendale o del Patto d'integrità Regionale.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l'Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative degli enti e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto.

15. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

16. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 D.lgs. 36/2023, valido fino al termine del contratto, fatto salvo quanto disposto dal suddetto art. 117.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

L'aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023; anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.lgs. 6/2023.

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

La fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria interessata.

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente - a seguito di sua esplicita richiesta - entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà dell'Azienda Sanitaria incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con comunicazione pec, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

17. SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 il contratto dovrà essere sottoscritto con firma digitale pena nullità dello stesso.

Il presente capitolato, l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario costituiranno parte integrante del contratto.

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda si riserva di poter risolvere il contratto stesso in relazione all'emergere di problemi o situazioni non conformi rispetto alle specifiche tecniche del presente capitolato, alle disposizioni normative vigenti in materia ed all'offerta tecnica presentata, fatto salvo opportuno contraddittorio con l'aggiudicatario.

La mancata sottoscrizione digitale del contratto, che verrà stipulato quale scrittura privata, comporterà la nullità dello stesso e conseguentemente di tutte le obbligazioni da esso derivanti.

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto oggetto della presente gara il Fornitore verrà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile verrà autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegnerà ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE e delle istruzioni fornite da parte del Titolare. Il Responsabile si impegnerà a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

19. FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria nella fase di indizione e svolgimento della procedura di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

Per tutte le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si informa che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il responsabile del progetto è Alberto Russo, Direttore ad interim della S.C. Approvvigionamenti, il Dirigente della S.C. Approvvigionamenti è Annalisa Damele e l'impiegato istruttore è Alberto Grassi, tel. 02.6444.4857 – e-mail alberto.grassi@ospedaleniguarda.it.

Il Responsabile unico del Progetto
Alberto Russo